

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 160853/2018

ATTO DI COMODATO

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 26 ottobre 2018

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione

E

il Gruppo Alpini A.N.A. Sezione di Vicenza - Gruppo "Monte Pasubio" (codice fiscale 80027060245), con sede a Vicenza, in viale B. D'Alviano n. 6, rappresentata dal sig. Cherobin Luciano (C.F. CHRLCN60P28H829H), nato a Sandrigo (VI) il 28/09/1960, residente a Marola di Torri di Quartesolo (VI) in via Stradone n. 19, in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza consegna in comodato al Gruppo Alpini Sezione di Vicenza - Gruppo "Monte Pasubio" gli immobili di circa mq. 3.319 totali, ubicati nel Foro Bario di Vicenza, catastalmente censiti al Fg. 17 mapp. 409 e meglio indicati nella planimetria allegata al presente atto.
- 2) La durata del comodato in uso è stabilita in mesi 3 (tre) a decorrere dal 1° ottobre 2018.
E' escluso il rinnovo tacito.
- 3) Il comodatario deve adibire i locali esclusivamente a propria sede. E' vietato qualsiasi uso diverso.
- 4) Il comodatario non può sub concedere in tutto o in parte l'immobile pena la revoca del presente atto. Il comodatario non può cedere il presente atto di comodato.

- 5) Il comodatario deve farsi carico delle spese relative a ordinaria manutenzione degli immobili.
- 6) Il comodatario assume altresì l'obbligo di manutenzione dell'area di pertinenza degli immobili in parola. Nessuna responsabilità sarà imputabile al Comune di Vicenza per eventuali danni a persone o cose conseguenti all'esecuzione dei citati interventi da parte del comodatario.
- 7) Il comodatario dichiara di aver preso visione degli immobili oggetto del presente atto e di accettarli nello stato in cui essi si trovano.
- 8) Ai sensi dell'art. 1809 del Codice Civile, il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di chiedere la restituzione immediata degli immobili nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, nonché la loro restituzione nel caso in cui il comodatario non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte con il presente atto, ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile.
- 9) Il comodatario è unico responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati all'immobile dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso all'immobile stesso.
- 10) Il comodatario solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso i locali oggetto del presente atto.
- 11) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di comodato ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.
- 12) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del comodatario.

Ruggiero Di Pace

Luciano Cherobin